

# Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi

Via Ariosto 30 - 20151 MILANO (MI)

## SCHEMA DI CONTRATTO

### SERVIZIO DI

**FORNITURA DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE, SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E FISCALI, CON RELATIVA FORNITURA DI SOFTWARE E ASSISTENZA, E CONSULENZA IN MATERIA DI PERSONALE**

### DATI APPALTO

Codice Identificativo Gara (CIG) 9967052F7E

Contratto A misura

Importo del servizio 36 mesi € \_\_\_\_\_

Importo eventuale rinnovo € \_\_\_\_\_

IMPORTO TOTALE € \_\_\_\_\_

Il Responsabile Unico del Progetto  
Dott. Luca Mattiazzo

### TRA

- Alessandro Folli, nominato ai sensi della deliberazione CdA n. 3 del 12/01/2023 in rappresentanza del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, con sede in via Ariosto n. 30, 20145 – Milano, C.F. 97057290153, di seguito denominato anche “Committente” o “Stazione Appaltante”
- \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_ qui rappresentata dal legale rappresentante \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, di seguito nel presente atto denominata “Appaltatore”;

### PREMESSO

- Che con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ la stazione appaltante ha deliberato di procedere all'affidamento del servizio in oggetto secondo le modalità previste ai sensi dell'art. 71 D.lgs. 36/2023;
- Che in data \_\_\_\_ è stata avviata la procedura di gara aperta sulla piattaforma telematica die-Procurement Sintel;
- Che, come previsto dalla documentazione di gara, il giorno 04/09/2023 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte;
- Che, all'esito delle operazioni di affidamento, con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_, del \_\_\_\_\_, l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva alla società \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, P.I. e C.F. \_\_\_\_\_ per un importo pari a € \_\_\_\_\_, oltre IVA;
- Che il possesso da parte dell'Appaltatore dei requisiti di cui agli artt. 93 e 94 del d. lgs. 36/2023 è stato verificato positivamente;

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### Art. 1 – Norme regolatrici

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come la richiesta di offerta, l'offerta tecnica, l'offerta economica, e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura.

#### Art. 2 – Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto è la fornitura del sistema di rilevazione presenze ed il servizio di elaborazione paghe e adempimenti previdenziali e fiscali, con relativa fornitura di idonea soluzione software, assistenza e consulenza in materia di personale come descritti nel

Capitolato tecnico posto a base di gara e secondo quanto indicato nell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore.

### Art. 3 – Importo massimo contrattuale

1. L'importo massimo erogabile all'Appaltatore per lo svolgimento del servizio per n. 36 mesi è pari a € \_\_\_\_\_ oltre IVA, così suddiviso:

Servizio	Importo totale per 36 mesi
Sistema di rilevazione presenze	€ _____,00 (36 mesi)
Canone cedolino dipendente	€ _____ (Importo massimo stimato)
Importo cedolino stagionale	€ _____ (Importo massimo stimato)
Importo cedolino amministratori	€ _____ (Importo massimo stimato)
Importo orario consulenza/formazione	€ _____ (Importo massimo stimato)
Costo orario supporto tecnico	€ _____ (Importo massimo stimato)
<b>Totale massimo stimato</b>	<b>€ _____</b>

2. Ad esclusione dell'importo per il sistema di rilevazione presenze e relative funzionalità, come previste dal Capitolato Tecnico, che è da considerarsi a corpo e comprensivo di tutte le attività necessarie al corretto funzionamento del sistema, gli importi per ciascuna attività sono da intendersi come massimi; il Consorzio procederà a liquidare all'Appaltatore le sole attività effettivamente svolte, sulla base dei prezzi unitari offerti in sede di gara, allegati al presente contratto all'ALLEGATO 1.

### Art. 4 - Durate dell'appalto e decorrenza

Le forniture e i servizi oggetto del presente Contratto avranno decorrenza dal **01/01/2024** e avranno durata di 36 mesi, fino al **31/12/2026** fatta salva la possibilità per il Consorzio di esercitare l'opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi, al verificarsi delle condizioni previste dal Disciplinare di gara.

### Art.5- Pagamenti e Tracciabilità dei flussi finanziari

Il corrispettivo per l'esecuzione dell'appalto verrà erogato secondo le seguenti modalità:

- a) Entro 15 giorni dall'avvio delle prestazioni, il Consorzio riconoscerà all'Appaltatore un importo pari al 20% del valore del contratto previa trasmissione da parte dell'Appaltatore di apposita garanzia fideiussoria di pari importo ai sensi dell'art. 125

- del D.lgs. 36/2023. L'anticipazione verrà recuperata proporzionalmente dal valore dei successivi stati di avanzamento;
- b) Per quanto concerne il canone annuale per il portale dipendenti sarà liquidato a canone annuale anticipato;
  - c) I servizi di predisposizione dei cedolini saranno liquidati su base mensile posticipata sulla base del numero di cedolini effettivamente predisposti secondo gli importi offerti in sede di gara;
  - d) Per i servizi professionali di consulenza formazione e per i servizi di assistenza tecnica, il Consorzio effettuerà il pagamento sulla base dei costi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara effettivamente erogate.
2. Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla positiva verifica d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva o documento equivalente, che attesti che l'Appaltatore è in regola con i pagamenti previdenziali. A ciascuna fattura verrà applicata una trattenuta pari allo 0,5% dell'importo, ai sensi dell'art. 11, c. 6, del d. lgs. 36/2023.
  3. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 136/10, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Milano della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
  4. Ciascuna fattura dovrà riportare l'indicazione del regime di split payment cui il Consorzio è soggetto e dovrà essere emessa secondo le indicazioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto o dagli uffici competenti; in particolare, prima dell'emissione della fattura, l'Appaltatore dovrà presentare un resoconto delle attività svolte, che verrà verificato dagli uffici consortili; a seguito di approvazione di tale resoconto, l'Appaltatore potrà emettere fattura.
  5. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: \_\_\_\_\_, acceso presso \_\_\_\_\_, filiale di \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, su cui sono delegati ad operare i seguenti soggetti:
    - \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_.
    - \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_.
  6. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso

subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

#### **Art. 6 - Subappalto e cessione del contratto**

1. Il subappalto è ammesso esclusivamente per le attività non rientranti nella riserva di cui alla l. 12/1979, nei limiti e secondo le previsioni dell'art. 119 del d. lgs. 36/2023.
2. Possono essere subappaltate unicamente le attività che l'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare in sede di gara.
3. L'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 119 del Dlgs 36/2023, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010. Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto ed almeno fino al collaudo definitivo dello stesso. La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità". L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

#### **Art. 7 – Revisione dei prezzi**

1. Ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. 36/2023, si precisa che, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, è ammessa la revisione dei prezzi nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni ancora da eseguire.

#### **Art. 8 - Cauzione definitiva**

Nel rispetto dell'articolo 117 comma 1 del codice dei contratti, l'appaltatore ha prestato

apposita garanzia definitiva mediante cauzione/fideiussione numero \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_ dalla società \_\_\_\_\_ agenzia di \_\_\_\_\_ per un importo pari al \_\_\_\_ per cento dell'importo contrattuale, corrispondente a € \_\_\_\_\_.

La garanzia di cui al comma 1 è svincolata secondo le modalità previste all'art. 117 comma 8 del d.lgs. 36/2023.

### **Art. 9 – Certificato di verifica del contratto**

1. Il certificato di verifica del contratto viene emesso dal Dec entro il termine perentorio di sei mesi dalla conclusione delle attività contrattuali.

### **Art. 10 – Cessione del contratto**

1. La cessione del contratto è nulla, salvo quanto previsto dell'art. 120 comma 1 lettera d) del d. lgs. 36/2023, vale a dire per morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti.

### **Art. 11 – Modifica del contratto**

1. Il contratto di appalto può essere modificato durante il periodo di validità senza far ricorso a una nuova procedura di affidamento se vengono rispettati i termini di cui all'articolo 120 del codice dei contratti.

### **Art. 12 - Risoluzione del contratto**

1. La Stazione Appaltante può risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a. modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei Contratti;
- b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei Contratti, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 del Codice dei Contratti e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b) del Codice dei Contratti;

- c. l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 del Codice dei Contratti, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
  - d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  - e. sia intervenuta nei confronti dell'Appaltatore la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
  - f. sia intervenuto nei confronti dell'appaltatore un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice dei Contratti.
  - g. grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Codice dei Contratti. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore
  - h. Mancato rispetto del Codice Etico di Comportamento del Committente aggiornato con deliberazione del C.d.A. n. 166 del 31/01/2022 e del "Patto d'Integrità contratti pubblici" approvato con DGR XI/1751 del 17 giugno 2019.
2. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti

3. Il Committente si riserva, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni subiti. In tali casi, il Committente può rivalersi sugli importi ancora dovuti all'Appaltatore e può, altresì, sospendere i pagamenti relativi.
4. In sede di liquidazione finale dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente, in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa l'esecuzione della fornitura.
5. Per quanto non espresso nel presente articolo trovano applicazione le disposizioni dell'art. 122 del Codice dei Contratti.

#### **Art. 13 – Recesso**

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del Codice dei Contratti.
2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

#### **Art. 14 - Compliance privacy e nomina a responsabile del trattamento**

1. In ragione dell'esecuzione del servizio l'Appaltatore potrebbe svolgere, per conto del Consorzio, operazioni di trattamento di dati personali, anche nel caso in cui consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati.
2. L'Appaltatore garantisce di essere in grado di assicurare le idonee ed adeguate garanzie in termini di conoscenza specialistica, affidabilità, risorse anche in ordine all'adozione di misure tecniche e organizzative per assicurare che l'esecuzione dell'affidamento sia conforme alle norme in materia di protezione dei dati personali vigenti.

3. L'Appaltatore accetta, ricorrendone le condizioni in ragione dell'oggetto dell'affidamento, di essere designato, con atto separato da sottoscrivere unitamente al contratto di appalto, quale Responsabile primario o Sub Responsabile del Trattamento dei dati ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, fatto salvo che lo stesso Appaltatore non sia da qualificarsi quale Titolare autonomo del trattamento.
4. L'Appaltatore deve altresì garantire quando ne ricorrano i presupposti per la sua applicazione, il rispetto del provvedimento a carattere generale sugli amministratori di sistema dell'Autorità Garante per la protezione dei dati.
5. La designazione a Responsabile/Sub Responsabile del trattamento non comporterà in capo all'Appaltatore il riconoscimento di ulteriori compensi o rimborsi rispetto a quanto previsto per l'esecuzione dell'affidamento.

#### **Art. 15 - Proprietà dei dati/documenti e diritti d'autore**

1. Tutte le informazioni inserite e gestite dalla soluzione software fornita sono da ritenersi patrimonio dell'Ente, devono quindi essere garantite l'accessibilità e la semplicità della loro consultazione e, ove, necessario, la modificabilità anche con strumenti differenti dallo stesso gestionale.
2. Tutti i prodotti e l'ulteriore documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore per conto dell'Ente nell'esecuzione del contratto non potranno essere, in alcun modo, comunicati o diffusi a terzi senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Ente.
3. L'Appaltatore assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino il diritto di brevetto, d'autore ed in genere di privativa altrui.
4. L'Appaltatore assume l'obbligo di tenere indenne l'Ente da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque nonché da tutti i costi, le spese e le responsabilità ad essi relativi a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d'autore o di qualsiasi marchio, italiano o straniero, derivante o che si pretenda derivare dalla prestazione.
5. Ciascuna parte si obbliga a dare immediatamente avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o contestazione di terzi di cui al comma precedente della quale sia venuta a conoscenza.

#### **Art. 16 - MOG e codice etico e di comportamento**

1. L'Appaltatore si impegna, per sé e anche per i propri collaboratori e per i propri

amministratori, sindaci, dipendenti e/o rappresentanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del codice civile, a non commettere azioni o omissioni che possano comportare la commissione anche di uno solo degli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231, a rispettare tutte le normative di legge applicabili e vigenti nello svolgimento della propria attività, nonché a rispettare i precetti di cui al medesimo Decreto 231/2001 e alle sue eventuali successive modifiche ed integrazioni secondo quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello adottato dal Consorzio di Bonifica nonché a rispettare tutti gli altri precetti del medesimo Modello, di cui l'Appaltatore dichiara di averne preso visione con la sottoscrizione del presente contratto. In caso di inadempimento/inosservanza da parte dell'Appaltatore e/o dei propri collaboratori, dei propri amministratori, sindaci, dipendenti e/o rappresentanti, rispetto a quanto previsto nel presente articolo, il Consorzio di Bonifica potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il presente contratto. Resta ferma l'esclusiva responsabilità a tutti gli effetti penali e civili, dell'Appaltatore e/o del suo personale in relazione a tale inadempimento/inosservanza.

#### **Art. 17 – Privacy**

1. I dati personali acquisiti verranno trattati dal Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi con sede legale in Milano, Via Lodovico Ariosto n. 30, nella persona del legale rappresentante pro-tempore - Titolare del trattamento – nell'ambito di un contratto o ai fini della conclusione di un contratto e attività amministrativo contabili e pre-contrattuali correlate.
2. Il Trattamento è svolto sulla base di norme di legge che consentono al Consorzio di Bonifica il trattamento dei dati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri inclusa la stipula di contratti e attività connesse. Il conferimento dei dati è necessario al fine della stipula del contratto tra le parti e al fine della gestione dell'adempimento di obblighi amministrativo/contabili sempre rispetto al contratto in essere. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di dare esecuzione al contratto.
3. Il trattamento verrà effettuato in modalità informatica e manuale anche tramite soggetti esterni e verranno trattati e conservati nel rispetto dell'art. 5.1. del Reg. UE 2016/679.
4. I dati personali dell'Appaltatore saranno diffusi tramite la pubblicazione sul sito internet dell'Ente per ottemperare ad obblighi di legge che sussistono in capo all'Ente; potranno altresì essere condivisi con destinatari che tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l'autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità indicate.

All'Appaltatore vengono riconosciuti in qualità di interessato i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679 e potrà esercitarli inviando una mail all'indirizzo [privacy@etvilloresi.it](mailto:privacy@etvilloresi.it). L'indirizzo di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) è [dpo@etvilloresi.it](mailto:dpo@etvilloresi.it). L'informativa estesa "Privacy fornitori" ex art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) è disponibile a richiesta o sul sito web [www.etvilloresi.it](http://www.etvilloresi.it) – sezione Privacy.

### **Art. 18 - Sottoscrizione digitale**

Il presente contratto viene sottoscritto digitalmente tra le parti.

CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI

IL PRESIDENTE

ALESSANDRO FOLLI

L'APPALTATORE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

---